

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 agosto 2000, n. 0312/Pres.

Regolamento per la ripartizione del Fondo regionale finalizzato alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285.

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la ripartizione del Fondo regionale per il finanziamento di interventi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

2. L'importo di cui al comma 1 è suddiviso nelle seguenti quote:

a) fino al 10% per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio sul rapporto tra i minori ed i mezzi di comunicazione denominato Monitor minori;

b) fino al 10% per l'implementazione delle attività delle sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza;

c) fino all'80% per il finanziamento di punti di raccolta e di analisi sulla condizione dei minori denominati Punti Monitor nei 19 ambiti territoriali di intervento ex lege 285/1997.

Articolo 2
(Destinatari)

1. Il destinatario della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è il Comitato di garanzia del Friuli-Venezia Giulia per l'informazione sui minori ed i soggetti deboli.

2. I destinatari della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) sono le Amministrazioni provinciali di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine.

3. I destinatari della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) sono i 19 Comuni individuati quali enti gestori dei fondi ex lege 285/1997 con D.G.R. n. 1357 dell'8 maggio 1998.

Articolo 3
(Criteri e modalità di ripartizione)

1. Ai fini della ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono individuati i costi documentati delle attività.

2. Ai fini della ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) sono individuati il numero degli ambiti territoriali afferenti a ciascuna Provincia come di seguito elencati: Trieste: 3, Gorizia: 2, Pordenone: 5, Udine: 9. La quota viene assegnata alle quattro Province proporzionalmente sul numero degli ambiti.

3. Ai fini della ripartizione della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) viene confermato il criterio di riparto già adottato con D.G.R. n. 1357/1998 e precisamente 80% sulla popolazione minorile insistente nell'ambito e il 20% sulla dispersione territoriale dell'ambito stesso.

Articolo 4
(Rendicontazione)

1. La rendicontazione degli incentivi erogati agli Enti pubblici ed ai soggetti privati avviene in conformità a quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale 7/2000.